

AVV. PAOLO AMISANO
Patrocinante in Cassazione
Università di Pavia – Diritto fallimentare
15048 – Valenza (AL), C.so Matteotti n. 2
Tel. 0131/924148 – 924294 - Fax 0131/941151
e-mail:paolo.amisano@studiolegaleamisano.com

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 03/2012

FERRARI IVANA nata a Tortona (AL) in data 01.01.1970 e residente in Sale (AL) Via Castelnuovo n. 25, C.F. FRR VNI 70A41 L304G titolare della cessata **AZIENDA AGRICOLA FERRARI IVANA** con sede legale in Sale (AL) Via Castelnuovo n. 25, P.I. 01956090060 rappresentata dall'avv. Paolo Amisano (C.F. MSN PLA 52C22 B885N) del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valenza (AL) Corso Matteotti n. 2 per procura in calce alla presente istanza, difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e, qualora autorizzate, la notifica di atti al numero di fax 0131/941151 o all'indirizzo di posta elettronica certificata paolo.amisano@pec.studiolegaleamisano.com

RICORRENTE

Indice:

I) Cause della crisi; II) Legittimazione; III) Scelta di accedere alla procedura liquidatoria; IV) Compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi nella procedura liquidatoria; V) Cause di inammissibilità; VI) Competenza territoriale; VII) Passivo in capo a Ferrari Ivana; VIII) Attivo; IX) Fase prodromica all'accesso alla procedura; X) Spese personali proprie e della famiglia; XI) Piano liquidatorio; XII) Mancanza di cause ostative.

I

CAUSE DELLA CRISI

FERRARI IVANA nata a Tortona (AL) in data 01.01.1970 e residente in Sale (AL) Via Castelnuovo n. 25, C.F. FRR VNI 70A41 L304G ha iniziato a svolgere attività di impresa come titolare dell'omonima azienda agricola con sede legale in Sale (AL) Via Castelnuovo n. 25, P.I. 01956090060, iscritta al Registro delle Imprese di



Alessandria REA n. AL – 213825 in data 29.03.2002 come emerge da visura camerale allegata (doc. 1 – 2). La cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta con cessazione dell'attività in data 01.10.2019.

Oggetto dell'attività era la coltivazione di ortaggi e cereali.

Una serie di concause hanno determinato una crisi che è diventata irreversibile.

Al fine di meglio strutturare la propria attività, in data 22.04.2008 la ricorrente ha ricevuto in donazione, con atto notaio Pilotti rep. 91.579 racc. 20.420 dal proprio padre Ferrari Giovanni, l'immobile sito in Sale (AL) Via Castelnuovo n. 25 (in parte destinato a casa coniugale e in parte utilizzato dall'azienda agricola oltre a terreni vari), potendo di conseguenza svolgere la propria attività su beni propri (doc. 3).

L'attività d'impresa si è svolta inizialmente in modo positivo e solo nell'ultimo quinquennio si sono verificati alcuni eventi che, cumulati tra loro, hanno portato a far emergere, nel corso dell'anno 2019, una crisi finanziaria non più risolvibile.

La prima concausa, dell'attuale crisi, è determinata dal progressivo aumento dei costi che doveva sopportare per gestire l'attività d'impresa riferiti al gasolio, al concime ed ai diserbanti.

A fronte di tali aumenti anziché esserci un paritetico aumento dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli, vi è stata una diminuzione dei prezzi degli stessi, anche a causa anche della concorrenza estera (Cina e Senegal: esportano, in Italia, grano, Olanda e Francia esportano patate, Cile e Marocco esportano pomodori).

Le ragioni per cui alcuni paesi esteri esportano in Italia cereali a prezzi di gran lunga inferiori, persino, a quello del costo degli stessi cereali in Italia, è data dal fatto che la produzione per ettaro di cereali in alcuni Paesi esteri è maggiore di oltre il 50% rispetto a quella nazionale in quanto vengono utilizzati diserbanti non più utilizzabili in Italia per la loro tossicità (glifosate), e che determinano una resa più che doppia del prodotto finito sul terreno. Tale circostanza consente agli esportatori esteri di vendere in Italia cereali a prezzi stracciati che vanno a comprimere la produzione agricola interna.



Altra lievitazione dei costi ha riguardato i canoni di affitto agrario corrisposti a terzi, proprietari dei terreni utilizzati dall'azienda agricola Ferrari Ivana, che sono andati a lievitare nel tempo.

Trattasi di terreni particolarmente pregiati e tale circostanza ha consentito ai proprietari di chiedere, ai conduttori, un canone di affitto ben superiore ai € 15,00 alla pertica all'anno, giungendo persino a chiedere € 50,00/60,00 alla pertica.

L'azienda agricola Ferrari non poteva non affittare tali terreni in quanto era necessario accorpate aree sempre maggiori limitrofe a quelle di sua proprietà al fine di ottimizzare le culture in quanto, così facendo, si pensava di poter realizzare maggiori utili razionalizzando la produzione ma, nell'ultimo biennio, tali spese sono risultate antieconomiche, andando a compromettere la redditività dell'impresa.

Il fatto più rilevante, tuttavia, che ha portato la ricorrente alla crisi finanziaria in cui oggi si trova, è stato dato da un furto di trattori e precisamente:

- Veicolo indust. Agricolo Deutz Fahr Agrotan diesel, numero telaio 81642180, serie 120, immatricolato in Italia nel 2008 targato BC302B
- Veicolo indust. Agricolo Landini, non definito diesel, numero telaio MECLM15216, immatricolato in Italia nel 2002, targato AP054M

avvenuto in data 22.09.2016, come emerge da documentazione allegata, che ha determinato un danno economico di € 90.000,00 circa (doc. 4).

I trattori, che non erano coperti da assicurazione per rischio di furto (il costo della polizza era troppo oneroso e tutto si poteva pensare tranne che vi fosse una criminalità organizzata così bene da poter asportare macchine di dimensioni notevoli collocati all'interno di un capannone chiuso con lucchetti limitrofo all'abitazione, senza farsene accorgere); sono stati ritrovati ma erano talmente danneggiati che uno di essi è stato venduto nello stato di fatto in cui si trovava, essendo antieconomico rimetterlo in pristino, e l'altro si trova ancora presso l'azienda agricola, fermo in quanto ad oggi non ha avuto disponibilità finanziarie per effettuare una riparazione troppo costosa ed avendo altri mezzi da utilizzare.

In occasione del furto avvenuto in data 22.09.2016 sono stati asportati altri beni



quali ad esempio un piccolo compressore, un trapano, è stato danneggiato un Fiorino, sono state danneggiate quintali di cassette di patate e di concime nonché causati danni vari (doc. 4).

Tale furto rappresenta solo l'ultimo atto di altri furti che in precedenza avevano danneggiato l'azienda agricola, nel 2012 ad esempio sono state asportate attrezzature e complessivamente 3.800 litri di gasolio.

Successivamente ancora sono stati rubati tutti gli animali da cortile (galline e conigli).

Una serie di atti criminali che sono andati a creare problemi all'azienda agricola che si è trovata ad affrontare non solo l'indebitamento fisiologico ma anche quello derivanti da condotte illecite altrui.

Altra causa di crisi deriva dalla **contestazione circa la qualità del prodotto** che ha portato, ad esempio, ad una perdita di circa € 16.000,00 nell'anno 2017 determinata dal fatto che la società Tomato Farm di Pozzolo Formigaro ha pagato il 50% del dovuto sulla fornitura di pomodori per l'anno 2017 effettuando una contestazione sul prodotto, a raccolto avvenuto.

Ulteriori eventi, che hanno portato all'attuale crisi, sono quelli climatici che hanno caratterizzato gli ultimi anni ed hanno compromesso la produzione agricola; si fa riferimento, ad esempio, alle grandinate, sempre più devastanti (una in particolare nell'anno 2015 ha distrutto tutta la produzione di pomodori) ed alle piogge dei mesi di maggio e giugno degli anni 2017 e 2018 che hanno fatto marcire i cereali, con la perdita di tutta la produzione.

Al fine di far fronte all'indebitamento e certa della possibilità di poter adempiere alle proprie obbligazioni la sig.ra Ferrari Ivana ha chiesto aiuto finanziario del proprio marito il quale ha prestato fideiussione per il pagamento delle rate di leasing ed ha contratto alcuni finanziamenti personali, senza alcun collegamento diretto né indiretto con la moglie, ed a titolo di liberalità, il tutto in funzione della *affectio familiaris* che l'ha portato a voler aiutare la moglie.

Tutti i sacrifici degli ultimi anni però sono svaniti quando nell'anno 2019 alcuni



Consorzi agrari, non avendo incassato le somme ad essi dovute, dopo aver fatto protestare cambiali agrarie, si sono attivati in via esecutiva (doc. 5).

Da una crisi finanziaria reversibile si è passati a di una crisi finanziaria irreversibile non essendo più in grado Ferrari Ivana di far fronte con il proprio patrimonio e la propria redditività alle richieste dei creditori tanto che si è determinato di chiedere la cessazione della propria attività.

Oggi il patrimonio della sig.ra Ferrari Ivana è sottoposto a procedure esecutive mobiliari (che aggrediscono beni fondamentali per lo svolgimento dell'attività) ed immobiliari che aggrediscono sia la casa coniugale sia immobili rustici con il rischio di vedere perdere, attraverso procedure esecutive individuali che determinano la vendita atomistica dei singoli beni, al di fuori di una esecuzione collettiva come è la procedura ex art. 14 ter l.f., del patrimonio della debitrice.

II

LEGITTIMAZIONE

Sussistono nel caso di specie i presupposti per consentire a Ferrari Ivana l'accesso alla procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Dal punto di vista **oggettivo** è riconducibile alla qualifica di imprenditore agricolo "cessato" che ha svolto la propria attività di impresa nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 2135 c.c. e come tale ex art. 7 comma 2 bis L. 3/2012 legittimato ad accedere alla procedura in questione.

Nulla rileva il fatto che la legge circoscriva la legittimazione al suo accesso alla sola sezione prima del cap. III L. 3/2012 riservata alla procedura di accordo ed al piano del consumatore in quanto la previsione legislativa di cui all'art. 14 quater L. 3/2012, che prevede la conversione in procedura liquidatoria della procedura di accordo e del piano del consumatore non felicemente conclusasi, non può non legittimare anche l'accesso, in prima battuta, a qualsiasi sovraindebitato, su richiesta dello stesso, alla procedura liquidatoria.

Ferrari Ivana provvedeva alla coltivazione di terreni, parte di sua proprietà e parte di proprietà di terzi, producendo ortaggi (pomodori, zucchini, patate) e di cereali



che provvede a vendere ad azienda nel settore agroalimentare.

Vi era anche una parte di vendita al dettaglio che vede destinatari privati che acquistavano gli ortaggi in azienda.

Era perfettamente rispettato sia il collegamento effettivo (e non solo funzionale) con la terra sia il fatto che l'attività diretta alla cura ed allo sviluppo di una circolo biologico vegetale.

Infatti, l'azienda agricola seminava cereali e raccoglieva il prodotto finito. Analogamente operava con riferimento a tutti gli ortaggi.

Conferma di tale status è data dall'iscrizione come impresa agricola al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Alessandria.

La costituzione risale all'anno 2002 e la sua cessazione al 01.10.2019.

Dal punto di vista **oggettivo** si trova sovraindebitata non essendo il suo patrimonio in grado di essere prontamente liquidato per far fronte alle obbligazioni assunte così come previsto dall'art. 6 comma 2° lett. a) L. n. 3/2012.

Prova di tale circostanza emerge sia dagli specchietti riepilogativi che fotografano la posizione debitoria del ricorrente sia dalle azioni giudiziarie intraprese dai creditori nei suoi confronti.

III

SCELTA DI ACCEDERE ALLA PROCEDURA LIQUIDATORIA

La L. 03/2012 disciplina negli artt. 14 ter e seguenti L. 03/2012 la procedura liquidatoria.

Non è prevista alcuna proposta di accordo da sottoporre ai creditori come avviene nella procedura ordinaria, ovvero un piano da sottoporre al Giudice come avviene nella procedura semplificata ma unicamente la messa a disposizione da parte del debitore ai creditori di tutto il patrimonio affinché possa essere alienato in funzione di riparti a favore di questi ultimi.

La procedura liquidatoria, a differenza della procedura ordinaria e di quella semplificata, che sono un "simil-concordato", è da considerarsi un "simil-fallimento", nel senso che, esattamente come avviene in una procedura



fallimentare, prevede l'acquisizione alla procedura di tutto il patrimonio del creditore, una fase di accertamento del passivo ed una fase liquidatoria. Più in particolare, la Legge prevede che in capo al liquidatore numerose funzioni.

Egli infatti deve:

- 1) inventariare tutto il patrimonio del debitore, che comprende tutti i beni esistenti al momento dell'apertura della procedura (con l'unica eccezione dei beni non pignorabili), inventario che può essere successivamente integrato se pervengono beni sopravvenuti: La Legge, infatti, al fine di tutelare al meglio i diritti dei creditori, prevede che tutti i beni che pervengono al debitore nei quattro anni successivi all'apertura della procedura devono essere acquisiti alla stessa;
- 2) comunicare ai creditori che possono partecipare alla liquidazione indicando le modalità da seguire;
- 3) accertare il passivo, andando a predisporre un progetto di stato passivo che comunica agli interessati. Solo se vi sono contestazioni non superabili rimette al Giudice il compito di effettuare la definitiva formazione del passivo. Diversamente, è il liquidatore stesso che provvede alla sua approvazione;
- 4) predisporre un programma di liquidazione che deve essere comunicato al debitore ed ai creditori e depositato in Cancelleria;
- 5) esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni ed a recuperare i crediti;
- 6) liquidare tutte le attività in base a vendite competitive;
- 7) ripartire l'attivo in base ad un piano di riparto che, in assenza di esplicita disciplina, è regolato sulla falsa riga dei riparti fallimentari.

È necessario sottolineare che la procedura liquidatoria non ha effetto esdebitatorio automatico.

Solo al termine della procedura (e, cioè, dopo quattro anni) il debitore può, con autonomo ricorso, chiedere l'esdebitazione, ma essa può essere concessa dal Tribunale solo se vengono rispettati i rigidi criteri previsti dall'art. 14 ter decies.



Il debitore deve aver tenuto una condotta trasparente e collaborativa durante la procedura (che deve aver portato utilità economica per i creditori), non deve aver determinato il proprio sovraindebitamento con ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alla sua capacità patrimoniale, non deve aver posto in essere nei cinque anni antecedenti degli atti in frode ai creditori e non deve aver posto in essere atti dispositivi patrimoniali idonei a favorire creditori a danno degli altri.

Rigidi requisiti, che dovranno essere valutati dal Tribunale volta per volta.

Non è prevista la meritevolezza del debitore; (d'altra parte la perdita di tutto il patrimonio senza la garanzia di essere esdebitato come accade nella procedura in esame può ben essere la prova di come il Legislatore ben si sia guardato dal pretendere tale condotta in capo al debitore come invece a fatto con riferimento al piano del consumatore; ciò che conta è l'assenza di atti in frode ai creditori.

Considerare la meritevolezza del debitore di chiedere accesso alla procedura liquidatoria è privo di ogni senso logico e giuridico, dato che proprio interesse dei creditori acquisire il patrimonio del debitore affidandolo ad un liquidatore, evitando in tal modo le vendite atomistiche dei beni per esperienza procurano unicamente costi e incassi risibili per i creditori.

Si fa presente che la procedura di liquidazione controllata dal sovraindebitato prevista dagli artt. 268 e s.s. C.C.I. chiarisce, al di sopra di ogni dubbio, il modo di intendere la procedura liquidatoria.

Il Codice della crisi non è ancora in vigore ma il fatto che, dal 16.08.2020, sarà applicabile fa intendere quale sia l'interpretazione che, anche oggi, deve essere data alla attuale procedura liquidatoria.

La futura procedura liquidatoria viene considerata procedura "fallimentare" tanto che può essere aperta sia su richiesta del PM sia dei creditori e, come tale, prescinde da ogni valutazione sulla meritevolezza del debitore.

D'altro canto la sua punizione è già quella di perdere tutto il suo patrimonio a vantaggio dei creditori stessi, tanto più che non vi è esdebitazione automatica.



IV

**COMPITI DEL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
NELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA**

Nella procedura liquidatoria, l'Organismo di Composizione della Crisi ha compiti di natura totalmente diversi rispetto a quelli previsti nella procedura ordinaria ed in quella riservata al consumatore. E' previsto, ovviamente, il controllo preliminare circa la sussistenza dei presupposti legittimanti il debitore a richiedere l'accesso alla procedura ed il controllo di tutta la documentazione che il debitore deve fornire al fine di avere un quadro il più chiaro possibile circa l'attivo ed il passivo.

Trattandosi di un simil-fallimento, non dovrebbe essere previsto dalla legge l'obbligo in capo al debitore di predisporre e fare attestare un piano liquidatorio, in quanto il debitore non deve andare a convincere nessun creditore circa la bontà della proposta di accordo che trova le sue basi in un piano che, deve, per garanzia ai creditori, essere dichiarato fattibile.

Il debitore si priva, sic e simpliciter, di tutto il patrimonio.

L'art. 14 ter comma 2 prevede che la domanda di liquidazione debba essere corredata dalla documentazione di cui agli art. 9 commi 2 e 3 L. 27.01.2012 ma tale richiamo contiene tuttavia **un errore da parte del Legislatore** in quanto prevede che devono essere allegati, oltre ad una serie di documenti "correttamente indicati" in quanto funzionali anche alla procedura liquidatoria, una attestazione sulla fattibilità del piano che nella procedura in esame è privo di un senso logico giuridico.

Come già scritto in precedenza, l'art. 9 L: 3/2012 è dettato in materia di procedura di accordo, che prevede una proposta ai creditori che si fonda su un piano, ristrutturatorio o liquidatorio; di conseguenza, l'OCC deve entrare nel merito del piano stesso, attestandone sia la fattibilità giuridica sia la fattibilità economica quale garanzia, per i creditori, circa la bontà dello stesso come accade nella procedura concordataria.



Nella procedura liquidatoria, invece, è prevista dalla legge unicamente la liquidazione di tutto patrimonio ad opera del liquidatore il quale non potrà far altro che effettuare tale liquidazione nel rispetto della legge andando a mutuare i principi indicati nella Legge Fallimentare.

Al fine di superare, comunque, ogni problematica, nella presente procedura, l'OCC ha comunque attestato la fattibilità del piano liquidatorio, conferendo allo stesso la massima trasparenza.

Altro documento da allegare è la **relazione particolareggiata indicata nell'art. 14 ter comma 3** che deve contenere:

- a) **L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;**
- b) **L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;**
- c) **Il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;**
- d) **L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;**
- e) **Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.**

Le circostanze di cui alle lettere a) b) c) sono finalizzate a sottoporre al Giudice una situazione fattuale e, cioè, fotografare il debitore così come si presenta al momento della richiesta di accesso alla procedura come fatto storico da utilizzarsi in un momento successivo, in un'eventuale, futura, esdebitazione.

La lettera d) fa riferimento a quegli atti contestati dai creditori quali ad esempio le azioni revocatorie, al fine di consentire al Giudice di valutare se, nei cinque anni antecedenti, ha posto in essere atti in frode ai creditori.

La lettera e) riguarda una valutazione economico-contabile globale (in quanto mira a fotografare la correttezza e la serietà del debitore in tutto quanto è in suo dovere



fare con riferimento alla domanda di accesso alla procedura) volta ad individuare con chiarezza attività e passività ed è funzionale a consentire al Giudice di procedere in ordine all'ammissibilità o meno alla procedura come previsto dall'art. 14 ter comma V L. 03/2012.

Solo la lettera d) e la lettera e) sono funzionali ad una valutazione del Giudice circa l'ammissibilità del ricorso. Nulla rileva la condotta del debitore al momento in cui ha contratto le obbligazioni.

Non è prevista dalla legge alcuna valutazione preventiva della meritevolezza del debitore, essendo questa posticipata in un momento successivo, eventuale, qualora richieda l'esdebitazione.

In considerazione del fatto che la procedura liquidatoria non produce esdebitazione automatica ma solo, eventualmente, a seguito di un procedimento autonomo previsto dall'art. 14 novies (che nasce solo al termine della procedura) su richiesta del debitore, eventuali rilievi dell'O.C.C. circa la non meritevolezza del debitore, non hanno possibilità alcuna di impedirne l'accesso.

Così come prevede la legge, l'O.C.C. deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e le ragioni per cui non riesce a pagarle, ma ciò solo come fatto storico, come informazioni che restano acquisite agli atti, da utilizzare in proseguo nell'eventualità che venga richiesta l'esdebitazione.

Il fatto che la legge preveda una valutazione ad opera dell'O.C.C. sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza del debitore nell'assumere obbligazioni e non indichi come fatto impeditivo dell'accesso alla procedura la valutazione negativa sulla meritevolezza effettuata dall'O.C.C. sta a significare che **il legislatore ha, semplicemente, voluto anticipare alla fase prodromica all'accesso vero e proprio alla procedura la presa di coscienza di condotte del debitore, da valutarsi eventualmente in un momento successivo e, cioè, quattro anni dopo la chiusura della procedura stessa solo ed esclusivamente in caso di richiesta di esdebitazione.**



In sintesi, il Legislatore ha preferito far sì che l'O.C.C. acquisisca dati, in prima battuta inutili (quando è facile procurarseli), al fine di utilizzarli, in seconda battuta (quando invece, essendo decorso molto tempo, ben quattro anni, sarebbe difficile ottenerli), solo in presenza di richiesta di esdebitazione.

V

CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

- L'art. 14 ter comma 5° L. 03/2012, sancisce **ESCLUSIVAMENTE** che la domanda non è ammissibile, se la documentazione prodotta non consente di ricostruire correttamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. Non vi sono altre cause di inammissibilità neppure in presenza di dissennato ricorso al credito,
- L'art. 14 quinquies comma 1 L. 03/2012 prevede che il giudice possa ammettere il ricorrente alla procedura solo se ha verificato "l'assenza di atti in frode ai creditori".

Altre cause di inammissibilità non sono previste dalla legge e non è in alcun modo deducibile da alcuna norma contenuta nella L. 3/2012 che sia necessario un giudizio sulla meritevolezza del debitore nella procedura liquidatoria che è riservato unicamente al piano del consumatore.

La struttura premiale di quest'ultima procedura ruota intorno ad una condotta meritevole del debitore, nel senso che un ricorso dissennato al credito esclude a priori la possibilità di accedervi. Infatti, il piano del consumatore può essere omologato solo ed esclusivamente se si può escludere che abbia assunto obbligazioni colpose. Nell'omologare il piano, il Giudice deve quindi verificare la condotta "morale" del debitore e può farlo unicamente leggendo l'attestazione dell'O.C.C.. Non può farlo in un momento successivo. Se lo ritiene meritevole, omologa e l'esdebitazione, sempre che il piano venga rispettato, è automatica.

L'attestazione dell'O.C.C. nell'ambito della procedura riservata al consumatore ha una sua fondamentale rilevanza anche in ordine al diritto di accedervi, in quanto, se a priori appare non meritevole, è del tutto inutile aprire una procedura destinata



a non essere omologata.

Diversamente accade invece nella procedura liquidatoria, ove la valutazione del Giudice sulla condotta meritevole o non meritevole del debitore assume rilevanza solo al termine della procedura stessa, qualora egli intenda richiedere l'esdebitazione facendo nascere un altro procedimento dotato di una sua autonomia sottoposto ad una specifica normativa.

VI

COMPETENZA TERRITORIALE

Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Alessandria in quanto la l'azienda agricola Ferrari Ivana aveva sede in Sale (AL) Via Castelnuovo n. 25 e la sig.ra Ferrari Ivana è residente in Sale (AL) Via Castelnuovo n. 25.

VIII

PASSIVO IN CAPO A FERRARI IVANA

A) SPESE PREDEDUCIBILI:

- Parcella dell'O.C.C.: spese stimate in applicazione dell'art. 15 comma IX L. 03/2012	€ 15.178,75
- Parcella avv. Paolo Amisano	€ 7.050,00
- Parcella dell'ing. Melania Barcaro	€ 1.216,95
Totale debiti prededucibili	€ 23.445,70

B) DEBITI PRIVILEGIATI IPOTECARI:

a) mutuo fondiario BPM con residuo dare in sorte capitale	€ 245.080,35
---	--------------

C) DEBITI VERSO PROFESSIONISTI

a) Avv. Massimo Grattarola	€ 10.717,79
----------------------------	-------------

D) DEBITI DA CONTRATTO LEASING

a) BNP Paribas Lease Group	€ 36.957,06
----------------------------	-------------

E) ENTI ERARIALI E CONTRIBUTIVI:

a) Agenzia Entrate Riscossione Sede Alessandria	€ 8.411,48
---	------------



b) Agenzia Entrate Sede Alessandria	€ 4.038,11
c) INPS Sede Alessandria	€ 19.137,13
d) Comune di Sale ufficio tributi	€ 150,00
e) Regione Piemonte ufficio tributi	€ 1.093,01
Totale enti erariali e contributivi	€ 32.829,73

F) DEBITI CHIROGRAFARI

a) Intesa Sanpaolo spa filiale Tortona	€ 65.891,51
b) Credit Agricole Cariparma	€ 44.990,00
c) PI.MO srl	€ 63.278,60
d) Giglio srl	€ 34.130,91
e) Prato Pier Luigi	€ 1.993,76
f) Balsamo Cesare e Paolo soc. Agricola	€ 6.576,64
g) Consorzio Agrario Terrepadane scrI	€ 9.000,00
h) AS.PRO.PAT. Piemonte soc. coop agricola	€ 16.113,13
i) Consorzio Agrario del Piemonte Orientale	€ 47.405,15
j) Consorzio Agrario delle Province nord ovest	€ 10.490,00
k) Consorzio Provinciale Difesa Culture Agricole	€ 7.852,92
l) Rivabella Giovanni	€ 288,00
m) Megardi Franco	€ 15.000,00
n) Megardi Norma	€ 2.480,00
o) Vittorino Buratti	€ 1.824,30
p) Istituto Diocesano Sostentamento del Clero	€ 3.247,63
Totale debiti chirografari	€ 330.562,55

*** **

TOTALE INDEBITAMENTO	€ 679.593,18
-----------------------------	---------------------

IX**ATTIVO**

A) Immobile sito in Sale (AL) Via Castelnuovo n. 25 adibita a propria residenza e in parte destinata ad usi legati all'azienda agricola, così come meglio indicato in



perizia tecnico – economica Ing. Melania Barcaro

valore € 220.000,00

B) Beni mobili così come meglio indicati in perizia ing. Melania Barcaro

Valore € 40.000,00

IX

FASE PRODROMICA ACCESSO ALLA PROCEDURA

In data 28.06.2019 è stato depositato presso l'Organo di Composizione della Crisi domanda di nomina gestore al fine di accedere alla procedura liquidatoria ex art. 14 ter L. 03/2012 al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

L'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato gestore il dott. Matteo Panelli con studio in Valenza (AL) Corso Matteotti n. 2 (doc. 6).

Il predetto professionista ha dato corso a tutta quell'attività professionale prevista dal combinato disposto degli artt. 9 comma 3° e 14 ter comma 3° L. 03/2012 andando ad individuare le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni e le ragioni per cui non è in grado di adempiere.

Ha verificato la solvibilità del debitore e tutta quella attività posta in essere da quest'ultimo nei cinque anni anteriori al deposito della domanda.

L'indagine dell'organismo si è sviluppata anche nell'individuare tutte le attività e tutte le passività del debitore, la correttezza dallo stesso dimostrata negli ultimi cinque anni con particolare riferimento agli atti distrattivi eventualmente posti in essere ed infine si è soffermata a verificare quali possano essere le somme necessarie per il sostentamento suo e della sua famiglia.

Tali indagini sono meglio rappresentate nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi ex art. 14 ter comma 3 l.f. dal quale emerge una condotta non certamente immeritevole.

L'OCC ha attestato la fattibilità del piano.

X



2

Firmato Da

Firmato Da



XI**PIANO LIQUIDATORIO**

Il ricorrente mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio consistente nella casa coniugale, di beni di proprietà della cessata azienda agricola e nelle autovetture al fine di consentire al liquidatore la vendita in funzione del miglior realizzo per i creditori.

Il piano liquidatorio prevede la vendita sia della casa coniugale sia dei terreni sia di tutte le attrezzature di proprietà dell'azienda agricola, cercando di privilegiare una vendita in blocco di tutti i beni ad un imprenditore agricolo intenzionato a svolgere attività d'impresa sugli stessi terreni ove Ferrari Ivana svolgeva la propria attività mutuando la disciplina prevista dall'art. 105 comma 1 l.f. che prevede la vendita dell'azienda in blocco, se possibile, piuttosto che una vendita atomistica che porta, solitamente, a svalORIZZARE i singoli cespiti.

Solo in un secondo momento, qualora la vendita in blocco non fosse utilmente realizzabile, il liquidatore potrà attivarsi per una vendita atomistica dei singoli beni.

La casa coniugale verrà messa in vendita libera, nel senso che verrà rilasciata contestualmente al decreto di aggiudicazione. La debitrice manterrà l'uso della stessa sino a quel momento impegnandosi a mantenerla in perfetto stato onde favorire la miglior collocazione sul mercato.

Con riferimento ai terreni per una loro maggior valorizzazione è opportuno che gli stessi vengano messi in vendita non incolti, ma in piena fase di coltivazione per cui il piano prevede l'affitto agrario transitorio, con scadenza al momento dell'aggiudicazione, a Orlandi Luca al prezzo di € 1.100,00 annui, circostanza che consente al liquidatore di attivarsi in vendite competitive di terreno agricolo produttivo e non di terreno agricolo incolto.

Con riferimento al trattore di proprietà della società BNP Paribas Lease Group SA e, al fine di evitare una lievitazione del debito verso la società di leasing (dato che il



valore commerciale è inferiore a quello del riscatto), il sig. Orlandi Luca si dichiara disponibile alla prosecuzione del contratto di leasing andando in tal modo a diminuire il passivo dell'azienda agricola Ferrari.

Il piano prevede che con i ricavi dalla liquidazione venga ipotizzato il pagamento integrale in prededuzione del compenso a favore dell'OCC e dei professionisti che hanno seguito il debitore nella procedura l'avv. Paolo Amisano per la parte legale e l'ing. Melania Barcaro per la parte tecnico - economica (perizia), il pagamento quasi integrale di BPM creditore ipotecario in primo grado (a cui verrà assegnata percentuale pari al 85,45% del suo credito), il pagamento di percentuale pari al 64,45% del professionista privilegiato avv. Massimo Grattarola, mentre nulla resta a favore dei creditori chirografari.

Il piano liquidatorio è stato redatto andando a mutuare i principi previsti dalla legge fallimentare stante la perfetta identità tra fallimento dell'impresa commerciale e "fallimento" rectius liquidazione del sovraindebitato, dato che entrambi per il tramite, il primo del curatore e il secondo del liquidatore, liquidano il patrimonio attraverso vendite competitive su base di perizia nel rispetto delle legittime cause di prelazione.

XII

MANCANZA DI CAUSE OSTATIVE

Ferrari Ivana, che ha titolo per accedere alla procedura, essendo stata imprenditore agricolo sovraindebitato, non ha in capo a sé stessa cause ostative che ne impediscano anche l'accesso.

- Come imprenditore agricolo (cessato) ha, per legge, libero accesso alla procedura di sovraindebitamento pur essendogli concesso l'accesso alla procedura di cui all'art. 182 bis l.f.:
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis L. 03/2012;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis L. 03/2012;



- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
- rispetta i requisiti di cui all'art. 14 ter L. 03/2012, essendo stato dichiarato dall'Attestatore che la documentazione depositata a corredo della domanda è attendibile.
- non ha commesso atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.
- **Anche se la meritevolezza non è requisito della procedura liquidatoria si sottolinea come Ferrari Ivana sia anche meritevole andando a mutuare il concetto di meritevolezza dalla procedura riservata al consumatore. Quando essa ha contratto obbligazioni in funzione della propria azienda agricola non poteva prevedere che si sarebbero verificati quegli eventi che hanno determinato l'incapacità di provvedere al pagamento delle obbligazioni. Non poteva prevedere che due trattori collocati in un capannone chiuso con lucchetti accanto alla propria abitazione venissero rubati, non poteva prevedere le avversità climatiche e, tanto meno, gli effetti devastanti della concorrenza estera sul mercato italiano nella vendita dei cereali.**

Tanto ha creduto alla propria azienda che si è fatta donare dal padre tutto il patrimonio immobiliare che ora è a garanzia dei creditori.

Non vi è alcun debito di natura personale ma vi sono unicamente debiti di natura aziendale contratti per l'acquisto di beni strumentali.

Non vi sono debiti contributivi ed erariali se non in misura modesta. Trattasi di debiti fisiologici, per cui si può agevolmente affermare come non abbia finanziato la propria azienda agricola a spese del contribuente.

Le stesse autovetture di sua proprietà, poco più che utilitarie e, per di più, assai anziane stanno a dimostrare come abbia dedicato ogni propria risorsa all'attività agricola.

Ferrari Ivana non ha né dolosamente né colposamente determinato il



proprio sovraindebitamento ponendo un essere una condotta non meritevole né allorquando ha contratto le obbligazioni, potendo essa ritenere di essere in grado in futuro di adempierle, né successivamente ponendo essere condotte finalizzate a determinare la garanzia patrimoniale.

P.Q.M

Tutto ciò premesso, Ferrari Ivana

CHIEDE

all'III.mo Tribunale di Alessandria che con decreto venga dichiarata aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 03/2012, venga nominato un liquidatore e vengano emessi i provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies comma 2° L. 03/2012.

Si ritiene di avere adeguatamente supportato il ricorso con tutta la documentazione prevista dalla legge e si fa presente tuttavia che ex art. 9 comma ter (che si ritiene applicabile anche alla procedura liquidatoria) il Giudice può concedere termine perentorio di 15 giorni per approntare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. Nella procedura liquidatoria non si possono depositare integrazioni alla proposta, in quanto manca strutturalmente una proposta di accordo, ma si possono produrre quei nuovi documenti che il Giudice ritiene necessario acquisire.

Si fa presente che in data 25.10.2019 è fissata la prima vendita in una esecuzione mobiliare di alcuni beni strumentali dell'azienda agricola. Trattasi di beni di poco valore se venduti atomisticamente e che potrebbero determinare un maggior realizzo se venduti in un intero contesto insieme con tutti gli altri beni di proprietà dell'azienda agricola.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex art. 13 DPR 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 98,00 + 27,00 = 125,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Certificato di residenza e stato di famiglia Ferrari Ivana



- 2) Visura azienda agricola Ferrari Ivana
- 3) Donazione notaio Pilotti 22.04.2008
- 4) Denunce furti 22.09.2016, 01.10.2016 e 27.08.2012
- 5) Atti giudiziari creditori: 5.a atto di precetto AS.PRO.PAT Piemonte; 5.b verbale di pignoramento AS.PRO.PAT Piemonte; 5.c atto di precetto PIMO srl; 5.d verbale pignoramento PIMO srl; 5.e atto di precetto Consorzio Agrario Piemonte Orientale; 5f atto pignoramento immobiliare Consorzio Agrario Piemonte Orientale
- 6) Nomina dott. Matteo Panelli
- 7) Certificazione Unica 2019 periodo imposta 2018 Orlandi Pietro
- 8) Certificazione unica 2019 periodo imposta 2018 Ferrari Giovanni
- 9) Dichiarazione redditi – irap 2018 periodo 2017
- 10) Dichiarazione redditi – irap 2017 periodo 2016
- 11) Dichiarazione redditi – irap 2016 periodo 2015
- 12) Dichiarazione redditi – irap 2015 periodo 2014
- 13) Dichiarazione redditi – irap 2014 periodo 2013
- 14) Bilancio 2015
- 15) Bilancio 2016
- 16) Dichiarazione sostitutiva atto notorietà
- 17) Autocertificazione atti dispositivi
- 18) Autocertificazione cancellazione azienda agricola
- 19) Dichiarazione Orlandi Pietro
- 20) Dichiarazioni Orlandi Luca
- 21) Perizia ing. Melania Barcaro
- 22) Parcella ing. Melania Barcaro
- 23) Parcella avv. Paolo Amisano
- 24) Atto vendita terreno notaio Esposito 11.09.2018
- 25) Relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3° L. 03/2012 dott. Matteo Panelli con documenti allegati



26) Piano liquidatorio

Valenza, 24.10.2019

Avv. Paolo Amisano

